

**REGOLAMENTO (CEE) N. 420/89 DELLA COMMISSIONE**

del 20 febbraio 1989

**che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4250/88<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2452/88 della Commissione<sup>(7)</sup>;

considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante del tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 agosto 1989 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi il 1° febbraio 1989;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo<sup>(8)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87<sup>(9)</sup>, in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, ai tassi centrali e ai tassi di mercato va applicato un coefficiente correttore;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

- a) per il franco belga e il franco lussemburghese :  
1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0207096 ECU;
- b) per la corona danese :  
1 corona danese = 0,111981 ECU;
- c) per il marco tedesco :  
1 marco tedesco = 0,427144 ECU;
- d) per il franco francese :  
1 franco francese = 0,127359 ECU;
- e) per la sterlina irlandese :  
1 sterlina irlandese = 1,14430 ECU;
- f) per il fiorino olandese :  
1 fiorino olandese = 0,379097 ECU;
- g) per la sterlina inglese :  
1 sterlina inglese = 1,41000 ECU;
- h) per la lira italiana :  
100 lire italiane = 0,0584168 ECU;
- i) per la dracma greca :  
100 dracme greche = 0,519136 ECU;
- j) per la peseta spagnola :  
100 pesete spagnole = 0,694845 ECU.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2452/88 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1989.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.  
 (2) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 55.  
 (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.  
 (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.  
 (5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.  
 (6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21.  
 (7) GU n. L 212 del 5. 8. 1988, pag. 28.

(8) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.  
 (9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.